



**REGOLAMENTO CASA PROTETTA  
“CLEMENZA E GIUSEPPE PIETRI”  
PER ANZIANI O ALTRI SOGGETTI PARZIALMENTE O DEL TUTTO  
NON AUTOSUFFICIENTI**

**Art. 1 – FINALITA’**

La Casa protetta che si è realizzata in Reg. Donnighedda è una struttura residenziale idonea a erogare prestazioni di natura assistenziale – relazionale e sanitaria, a n°21 anziani, o altri soggetti parzialmente o del tutto non autosufficienti che richiedono una assistenza continua e che non hanno accanto nessuna figura parentale, ne possono usufruire di altre forme di assistenza come il vicinato od il volontariato.

La struttura si configura come un servizio strettamente collegato con gli altri servizi presenti nel territorio (sociali, domiciliari sanitari ecc) e come una realtà sociale aperta e dinamica, capace di offrire possibilità ed occasioni di confronto con la realtà esterna.

La finalità istituzionale del servizio ha come fondamento il rispetto della dignità e personalità di ogni ospite e mira a:

- Favorire tutte le azioni che hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo dell’autonomia della persona attraverso la valorizzazione delle abilità residue;
- Garantire interventi mirati al superamento di tutti gli stati di emarginazione e di esclusione sociale, favorendo la fruizione di tutte le strutture esistenti nel territorio, sia riabilitative (piscina con l’idrofisiocinesiterapia, ippodromo), che ricreative e socializzanti (Centro Aggregazione Sociale, Museo, Teatro, Siti Archeologici);
- Involgimento della famiglia, che deve essere posta al centro dell’attenzione di tutti gli interventi in quanto capace di influenzare le dinamiche interpersonali, le scelte e gli obiettivi.

**Art. 2 – PRESTAZIONI:**

Le prestazioni erogate saranno di tipo assistenziale e di tipo sanitario.

Prestazioni Assistenziali:

- Igiene della persona
- Aiuto per il movimento e le piccole attività
- Servizio Lavanderia
- Servizio somministrazione pasti
- Mobilizzazione



- Disbrigo commissioni e collegamento con altri servizi sociali
  - Protezione e vigilanza continua
  - Socializzazione
  - Animazione
- Prestazioni Sanitarie:
- Cure mediche
  - Assistenza infermieristica e riabilitativa
  - Eventuali prelievi per esami clinici.

Tutte le prestazioni sanitarie succitate verranno erogate dall'A.U.S.L. n.1.

## **Art.3 – DESTINATARI**

Le prestazioni residenziali e tutelari sono rivolte a soggetti parzialmente o del tutto non autosufficienti, che necessitano di tutela socio-sanitaria di base continuativa.

## **Art. 4 – CRITERI DI AMMISSIONE**

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dall'interessato o da un familiare e se questo risulta interdetto dal tutore e presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Ozieri.

Qualora il soggetto non fosse in grado di decidere autonomamente, la domanda di ammissione può essere sottoscritta da un parente.

In caso di domande superiori alla disponibilità di posti le ammissioni avverranno con la seguente priorità:

- a) **Inserimento disposto dall'Unità di Valutazione Territoriale (U.V.T.) in via temporanea o definitiva;**
- b) residenti da almeno cinque anni nel Comune di Ozieri;
- c) residenti da almeno cinque anni nei Comuni che fanno capo al Distretto Sanitario di Ozieri.

In caso di ulteriore eccedenza di posti viene accettata l'utenza proveniente dalla Regione Sardegna ed infine da altre Regioni.

In caso di più domande di ricovero eccedenti il numero dei letti disponibili viene seguito il criterio della cronologicità nella presentazione delle domande. La cronologicità s'intende valutata all'interno di ognuna delle quattro categorie di utenza: residente nel Comune, nel Distretto, nella Regione ed extra-Regione. La



sequenza di priorità enunciate non si applica nei riguardi di domande di utenti residenti nel Comune di Ozieri, la cui pratica di ricovero sia seguita direttamente dall’Ufficio Servizi Sociali, i quali, in casi motivati di necessità ed urgenza, hanno diritto alla precedenza assoluta.

Prima dell’ammissione definitiva nella Casa Protetta i futuri ospiti, devono effettuare un periodo di prova e di osservazione non superiore a due mesi che permetta di verificare la compatibilità tra il loro comportamento e la vita comunitaria.

Ogni ammissione è inoltre subordinata alla presentazione della documentazione prevista all’articolo 5 del presente Regolamento.

## Art. 5 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

All’atto della domanda il richiedente deve comprovare la propria situazione anagrafica, **sanitaria**, reddituale e patrimoniale.

Qualora il richiedente non sia in grado di coprire con il proprio reddito il costo del servizio, gli obbligati **di cui all’art. 433 e seg. Del Codice Civile** devono comprovare la propria situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale con le stesse modalità del richiedente.

In caso di richiesta al Comune di integrazione retta, l’utente e/o i soggetti obbligati, dovranno sottoscrivere l’allegato A) che è parte integrante del presente Regolamento.

Il Comune di Ozieri si riserva la facoltà di effettuare accertamenti circa la veridicità della situazione reddituale e patrimoniale dichiarata dai richiedenti.

Nel caso di soggetti residenti in altro Comune che non siano in grado di assumere il totale o parziale carico della retta, è necessaria la determinazione di impegno da parte della competente Amministrazione ad assumersi l’onere del pagamento della relativa retta o dell’eventuale integrazione.

All’atto dell’ammissione ai servizi è necessario produrre la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva unica (DSU di cui al D.Lgs 109/98 e ss. mm.), concernente le informazioni necessarie per la determinazione del valore ISE, con la quale vengono dichiarati i redditi e patrimoni posseduti. La situazione reddituale dovrà essere tratta dalle certificazioni di cui il dichiarante è in possesso (ultima dichiarazione dei redditi presentata), mentre per il patrimonio mobiliare e immobiliare si dovrà far riferimento alla situazione al 31 dicembre

dell'anno precedente la presentazione della DSU. Diversamente può allegare alla domanda direttamente l'attestazione della dichiarazione sostitutiva rilasciata gratuitamente dai CAF (Centri di Assistenza Fiscale).

Per i rilascio dell'attestazione ISE occorre presentare al CAF la seguente documentazione :

- a) Codice fiscale
- b) Ammontare dei redditi da pensione;
- c) Valore di tutte le eventuali componenti del patrimonio mobiliare e dati dell'intermediario che gestisce le suddetti componenti (posseduto ala data del 31 dicembre dell'anno precedente alla dichiarazione della dichiarazione sostitutiva);
- d) Consistenza del patrimonio immobiliare;

- **certificazione dell'Unità di Valutazione Territoriale (U.V.T.);**
- certificazione del medico curante relativa allo stato di salute, alle patologie pregresse ed in atto ed alle terapie praticate;
- codice fiscale;
- carta d'identità.
- attestato di invalidità (per chi ne è in possesso);
- presidi e ausili già in possesso con relativa documentazione
- farmaci necessari al paziente.

## **Art.6 – AMMISSIONI E DIMISSIONI**

I provvedimenti di ammissione e dimissione degli utenti sono assunti con determinazione dirigenziale previa relazione predisposta dal Servizio Sociale Professionale.

All'atto dell'ammissione la persona interessata a risiedere nella Casa Protetta, o chi ne ha disposto l'inserimento, provvederà a:

- Prendere visione del presente regolamento interno e sottoscriverlo quale presa d'atto ed accettazione senza riserva delle norme in esso contenute;
- Prendere visione del costo della retta di soggiorno e delle modalità del pagamento della stessa;



- Fornire alla Direzione della Casa Protetta i propri dati anagrafici oltre ai nomi ed agli indirizzi delle persone alle quali rivolgersi in caso di necessità;
- Consegnare il proprio corredo personale.

La dimissione di un ospite in caso di inserimento definitivo è determinata:

- dalla richiesta dello stesso;
- dalla richiesta di un familiare in caso di utente non più in grado di decidere autonomamente o del tutore;
- dall'assenza temporanea, prolungata per oltre un mese e non dovuta a motivi sanitari o a particolari situazioni.
- Nel caso in cui, dopo una degenza-prova di 2 mesi, la presenza dell'Ospite risulti incompatibile con il buon andamento della vita comunitaria;
- Nel caso in cui il comportamento dell'Ospite, anche dopo svariati richiami, sia palesemente in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento;
- Nel caso di mancata corresponsione della retta di ricovero, parzialmente o per intero, comunque determinata dall'Amministrazione.

In caso di dimissioni volontarie l'ospite o i suoi familiari sono tenuti a dare un preavviso di 15 giorni.

L'ospite (o le persone o Enti affidatari) al momento della compilazione della domanda di accesso firmerà per accettazione degli obblighi contenuti nel presente regolamento. La mancata accettazione o l'intemperanza a quanto prescritto darà luogo al rigetto della domanda. Il Comune di Ozieri si riserva inoltre di adire vie legali ove detta inottemperanza comporti danni o pregiudizi per l'Ente e per la vita comunitaria;

## **Art. 7 – PAGAMENTO DELLE RETTE**

Il costo del servizio, definito retta, è a carico dei fruitori ed è determinato annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

Gli ospiti devono provvedere al pagamento della retta entro il 10 giorno del mese a cui si riferisce.

Qualora il richiedente non sia in grado di coprire con il proprio reddito il costo del servizio sono chiamati a concorrere alla copertura della spesa gli obbligati ai sensi dell'art.433 e seguenti del Codice Civile o in assenza il Comune che ne ha disposto l'inserimento.



L'utente che viene ammesso al servizio e/o soggetti obbligati che assumono l'onere della retta, devono impegnarsi alla fornitura di vestiario, oggetti personali, ecc.; per gli ospiti soli o con parenti non in grado di partecipare direttamente ai fabbisogni del congiunto, chi ne ha disposto l'inserimento deve impegnarsi a lasciare e mantenere un fondo per spese effettivamente sostenute e documentate.

La retta deve essere pagata anticipatamente, attraverso versamento presso la Tesoreria Comunale c/o Banco di Sardegna Filiale di Ozieri su c.c.p. n°12520078, entro il 10° giorno di ogni mese.

I Comuni versano le integrazioni delle rette dovute per i propri assistiti in base a quanto previsto nella convenzione che verrà stipulata.

Le variazioni di retta sono comunicate agli interessati, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima dell'applicazione delle stesse.

Il mancato o l'irregolare pagamento delle rette suddette e/o la cessione volontaria dei beni posseduti dall'utente, che garantivano il regolare pagamento delle rette, darà luogo, previa diffida, alla risoluzione del rapporto di ospitalità restando impregiudicato il ricorso al recupero coattivo dei crediti.

La retta nei casi di assenza temporanea degli ospiti sarà così conteggiata:

- per assenze temporanee sino a 15 giorni consecutivi gli ospiti non hanno diritto ad alcuna riduzione della retta mensile;
- per assenze di tempo superiori (esclusi i ricoveri ospedalieri presso l'Ospedale di Ozieri) hanno diritto ad una riduzione, a partire dal 16° giorno di assenza, pari al 30% della retta mensile;

In caso di dimissioni volontarie senza che sia stato dato il previsto preavviso, l'ospite e/o gli obbligati sono tenuti al pagamento di una quota pari a 15 giorni di retta.

**E' lasciata alla disponibilità di ciascun ospite della Casa Protetta una quota non inferiore a € 50,00 mensili per far fronte alle minute spese personali..**

**Annualmente gli Uffici Comunali procedono al riesame della situazione economica degli ospiti al fine di rideterminare la quota a suo carico.**

## **Art. 8 – RIVALSA**

Nel caso di inadempienza da parte di altri Comuni degli obblighi assunti secondo quanto previsto all'art.4 del presente Regolamento, il Comune di Ozieri esercita azione di rivalsa.

Qualora, in presenza di integrazione della retta da parte del Comune, l'ospite o i suoi obbligati vengano a beneficiare di provvidenze straordinarie (quali ad esempio arretrati di indennità o di pensioni) ovvero non abbiano dichiarato l'esatta situazione reddituale e patrimoniale, il Comune intraprenderà azione di rivalsa anche in materia di rivalutazione capitaria ed interessi legali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## **Art.9 – RIMBORSI**

In caso di decesso dell'ospite gli eredi o i soggetti obbligati che provvedevano al pagamento o all'integrazione della retta hanno diritto alla restituzione della quota pagata anticipatamente nella misura corrispondente ai giorni non fructi, previa presentazione della seguente documentazione:

- a) domanda in carta semplice;
- b) atto notorio che dimostri la legittimità dell'erede;
- c) eventuale delega alla riscossione se sussistono più eredi.

La restituzione delle somme di cui sopra avrà luogo dopo la detrazione di eventuali spese sostenute dal Comune. La rinuncia da parte degli eredi alla restituzione di detta quota non costituisce obbligo per il Comune all'assunzione dell'onere ai funerali.

## **Art.10 – CUSTODIA VALORI**

Gli ospiti possono depositare nella cassaforte della Casa Protetta oggetti di valore e/o somme di denaro fino ad un massimo di € 500,00.

La Direzione risponderà della loro conservazione e non è responsabile delle somme di denaro o degli oggetti di valore custoditi personalmente dagli ospiti.

All'atto del deposito del denaro o degli oggetti di valore verrà stilato in duplice copia l'elenco dei beni consegnati. Detto elenco sarà controfirmato dal depositante e dal consegnatario ed aggiornato in ordine alle operazioni di prelievo e di versamento.



Per l'ospite interdetto o affetto da demenza l'elenco sarà controfirmato dal tutore o dal parente che ha firmato la domanda di ammissione.

In caso di decesso i beni depositati verranno restituiti agli eredi che ne facciano specifica richiesta secondo quanto previsto al precedente art.9.

Eventuali oggetti preziosi e/o somme di denaro rinvenuti all'interno della struttura e dei quali non si possa risalire ai proprietari saranno registrati e custoditi dalla Direzione della Casa Protetta e verranno consegnati all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ozieri entro 15 giorni dal ritrovamento, nel caso in cui non vi siano richieste di restituzione.

## **Art.11 – VITA COMUNITARIA**

Ogni ospite deve poter continuare a soddisfare le proprie esigenze nel rispetto delle regole di vita comunitaria, può infatti:

- portare con sé oggetti personali compatibili con lo spazio;
- ricevere visite tutti i giorni di norma entro le seguenti fasce orarie: Mattina 10,00 – 11,30, Pomeriggio 16,00 – 18,00, Estate 20,00 – 21,30;
- partecipare alle attività proposte secondo le proprie inclinazioni, interessi e disponibilità;
- assentarsi dalla Residenza protetta previo avviso ai responsabili e fornendo recapito provvisorio.

All'ospite che ne faccia richiesta è garantita ogni forma di assistenza spirituale, sociale e di ogni altra natura.

I parenti e gli amici degli ospiti, per festeggiare particolari ricorrenze, possono compatibilmente con gli spazi e la capacità ricettiva della struttura, pranzare eccezionalmente con i congiunti fruendo del servizio mensa della Casa protetta.

Sono previste attività motorie, ricreative e culturali aventi lo scopo di stimolare la partecipazione degli ospiti alla vita sociale; dette attività possono essere svolte negli spazi della struttura sia all'interno che all'esterno.

Nello stabilire gli abbinamenti tra ospiti nelle camere il Responsabile della struttura deve basarsi, per quanto possibile, sugli elementi risultanti dalle indicazioni del servizio sociale, dal progetto individualizzato e dalle particolari caratteristiche psico-sociali di ogni ospite.



La camera singola verrà di norma assegnate all' ospite in più gravi condizioni di salute o con specifiche patologie.

L'assegnazione di una determinata camera e/o abbinamento non costituiscono per l'ospite un diritto e possono essere modificati a giudizio insindacabile del responsabile della struttura ogni qualvolta si renda necessario.

Gli ospiti sono tenuti a rispettare le regole di vita comunitaria e a fare in modo che il loro comportamento individuale non arrechi disturbo agli altri e non provochi danni alle persone ed agli oggetti appartenenti alla comunità.

## **ALIMENTAZIONE**

- La prima colazione, il pranzo a mezzogiorno e la cena sono serviti in sala da pranzo.
- In caso di necessità il Responsabile della Casa può autorizzare il servizio in camera.
- Il menu settimanale viene esposto nella sala da pranzo.
- L'ospite ha facoltà di usufruire di dieta differenziata rispetto al menù esposto per esigenze certificate dal medico curante.
- Il menu viene articolato su 1 settimana, tenuto conto delle stagioni e dei relativi prodotti, nell'intento di soddisfare le esigenze degli ospiti.

## **ORARI**

Gli orari che regolano la vita degli ospiti sono i seguenti:

dalle ore	7,00 alle ore	8,00 risveglio e preparazione degli ospiti per la giornata
dalle ore	8,00 alle ore	8,30 colazione
dalle ore	9,30 alle ore	12,00 attività strutturate e fisioterapia
dalle ore	12,00 alle ore	13,30 pranzo
dalle ore	13,30 alle ore	16,00 riposo e/o attività libere
dalle ore	16,00 alle ore	16,30 merenda
dalle ore	16,30 alle ore	18,00 attività varie sia libere che strutturate

dalle ore 18,00 alle ore 19,30 cena

dalle ore 20,00 alle ore 21,30 preparazione degli ospiti per la notte e riposo

Gli orari sopraindicati possono variare a seconda delle esigenze degli ospiti.

### **Art. 12 – VOLONTARIATO**

E' prevista la presenza di volontari all'interno della struttura secondo quanto disposto dalla normativa in materia, al fine di rendere il soggiorno degli ospiti il più possibile corrispondente al soddisfacimento di tutte le loro aspirazioni materiali e spirituali, all'interno della struttura,

L'attività svolta dai volontari deve essere coerente con le finalità del servizio, deve tendere al conseguimento degli obiettivi prefissati ed operare in base ad un piano programmatico concordato e promuovere l'attività di associazioni benefiche favorendo momenti di incontro e socializzazione voltati a coinvolgere anche familiari ed amici degli ospiti.

### **Art. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA**

Il Comune di Ozieri in fase di attivazione del servizio provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti o dai volontari.



# CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

---

---

## ALLEGATO “A”

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_

**(SE HA BENI)**

pone a garanzia del pagamento integrale delle spese di ricovero e di assistenza i seguenti beni:

.....  
.....  
.....  
.....

**(SE NON HA BENI)**

dichiara di non possedere allo stato attuale liquidità sufficienti all'integrale pagamento della retta di ricovero per cui alla necessaria integrazione provvederà il Comune di Ozieri o il Comune di appartenenza a titolo di mero anticipo e salvo recupero.

### **SI OBBLIGA**

per sé e per i propri aventi causa a titolo universale e/o particolare a rifondere il Comune di Ozieri di tutte le somme anticipate per il proprio ricovero e la propria assistenza maggiorate di interessi e di rivalutazione, tempestivamente, non appena per qualsiasi ragione avrà disponibilità di somme tali da poter ridurre o saldare il debito verso l'Ente; ovvero in caso di vendita a terzi dell'immobile di proprietà, con il ricavato della stessa vendita della quale si obbliga a dare notizia al Comune; ovvero, infine, mediante cessione del bene al Comune qualora il credito maturato dall'Ente e il valore dell'immobile divergessero. Il presente obbligo si intende trasferito sul donatario e/o su altri avanti causa a qualsiasi titolo i quali dovranno provvedere al saldo del credito del Comune, immediatamente, su semplice richiesta dell'Ente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Lì .....

In fede

.....

Si attesta la sottoscrizione personale e la manifestazione di volontà del testo su esteso da parte del  
Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE**